

COMMISSIONI CONSILIARI

A cura di:

Ornella Guglielmino

COMMISSIONI CONSILIARI

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

In tutti gli Statuti, sia pure con formulazioni ed espressioni diverse, le commissioni consiliari sono costituite sulla base dei gruppi consiliari, rispettando i criteri della proporzionalità e della rappresentatività. Per il numero, le attribuzioni, la competenza per materia ed il funzionamento delle commissioni consiliari, gli Statuti rinviano all'apposito regolamento interno, ad eccezione di quelli del Piemonte e dell'Emilia Romagna in cui, rispettivamente, il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle commissioni in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari e nella *commissione bilancio, affari generali ed istituzionali*, espressamente istituita dallo Statuto della Emilia Romagna, la presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal regolamento.

In alcuni Statuti (Abruzzo, Campania, Puglia) nulla si dice in merito alla possibilità per il Presidente della Giunta e degli assessori di partecipare o meno ai lavori delle commissioni, ma si rinvia tout court al regolamento. In altri Statuti (Emilia Romagna, Calabria) è espressamente sancito il divieto per il Presidente della Giunta e gli assessori di far parte delle commissioni permanenti e ribadita la possibilità per gli stessi di partecipare con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni; nello Statuto del Piemonte il Presidente della Giunta o un assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni, ma qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun assessore a rappresentarlo, le commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento. In altri Statuti (Calabria, Lazio, Liguria) l'impossibilità di far parte delle commissioni è estesa anche al Presidente del Consiglio. Nello Statuto delle Marche, dell'Emilia Romagna e della Toscana si consente ai consiglieri non facenti parte della commissione di partecipare ai lavori, ma senza diritto di voto. Il Lazio prevede, in particolare, che i componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti se richiesti dal Presidente della stessa commissione ed il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.

La Calabria, il Lazio, la Liguria prevedono un quorum costitutivo e deliberativo per la validità delle deliberazioni.

In relazione all'incompatibilità dell'ufficio di presidente di commissione con quello di componente l'ufficio di presidenza del Consiglio, in quasi tutti gli Statuti essa viene ribadita.

Riguardo alle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni si nota che in alcuni Statuti si tace (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio), in altri si rinvia al regolamento (Calabria, Liguria, Marche, Umbria), la Toscana prevede, come enunciazione di principio, la pubblicità delle sedute. Il Piemonte esclude in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute delle commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

Infine nello Statuto dell'Emilia Romagna si prevede che i presidenti delle commissioni siano eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa (votazioni separate, a voto palese, salvo che non sia richiesto il voto segreto da un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione). Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea legislativa, ma se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione (che deve tenersi il giorno successivo), è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri. Dopo tale votazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano d'età.

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

Nei nuovi Statuti, come nei precedenti, le commissioni sono dotate di varie attribuzioni. Innanzitutto la normale competenza delle commissioni in sede referente, cui è demandato l'esame preliminare delle proposte di legge. Essa viene variamente regolamentata. Lo Statuto dell'Abruzzo rimette al regolamento la possibilità di disciplinare la funzione redigente e deliberante oltre che quella referente delle commissioni, ma esplicitamente prevede un parere sul contenuto degli schemi di atti programmatici e d'indirizzo generale della Giunta i quali sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione e la necessità che il parere sia riportato nel provvedimento di emanazione finale.

Nello Statuto della Calabria è prevista la possibilità di esaminare le proposte di legge in sede redigente sia pure nei casi indicati nel regolamento, ma si consente, sino alla votazione da parte del Consiglio, qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della commissione, che i provvedimenti assegnati in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale d'esame e di approvazione. Lo Statuto precisa che il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del

bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati. La Campania rinvia al regolamento consiliare le modalità con cui le commissioni esaminano ed approvano le proposte di legge in sede redigente ed i casi e le forme dell'approvazione delle proposte di legge in sede deliberante. Rimane fermo che, fino al momento dell'approvazione definitiva, la proposta di legge può essere rimessa alla procedura normale o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazione di voto se ne fa richiesta un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione e che le modifiche statutarie, le leggi elettorali, quelle d'approvazione del bilancio e del rendiconto sono adottate con la procedura normale.

L'Emilia Romagna assegna alle commissioni la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento e stabilisce che le commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza della stessa ad esclusione di leggi e regolamenti. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e degli uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti. In particolare *la commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale sull'amministrazione del personale.*

Il Lazio attribuisce alle commissioni la funzione referente e quella redigente per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge, nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio. Lo Statuto assegna, altresì, alle commissioni la funzione consultiva sulle proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto stesso, dalle leggi regionali e dal regolamento consiliare definito "regolamento dei lavori del Consiglio". Con specifico riferimento alla funzione redigente si dispone che il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è,

comunque, sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata. Lo Statuto *istituisce l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.*

La Liguria mantiene la funzione referente in capo alle commissioni insieme a quella consultiva, ma nulla dispone in merito alle altre due funzioni.

Lo Statuto delle Marche attribuisce la funzione referente delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sull'amministrazione regionale nelle materie di rispettiva competenza delle commissioni le quali esercitano, altresì, funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno. *In particolare è previsto che la commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.*

Nello Statuto del Piemonte le commissioni sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge ed alle stesse può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio. Le commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo. E' previsto *il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per i regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.*

La Puglia rinvia al regolamento interno le modalità per l'esercizio delle funzioni referenti, consultiva, legislativa, redigente e di controllo.

La Toscana dispone che le commissioni permanenti, nelle materie di loro competenza, esercitano oltre alle funzioni istruttorie e referenti, anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, ma tale ultima funzione è esercitata soltanto se lo disponga il Consiglio con voto unanime. Le commissioni hanno nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico – finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo dello Statuto. Le commissioni esprimono, infine, pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.

Lo Statuto dell'Umbria prevede che le commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale,

svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti. Inoltre nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento interno, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.

AUDIZIONI

Le commissioni hanno facoltà di disporre consultazioni (come vengono definite nello Statuto della Toscana) o audizioni (come sono definite dagli altri Statuti) ad ampio raggio. L'Abruzzo prevede che, le commissioni nell'ambito delle materie di competenza possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli assessori, degli amministratori di enti ed aziende dipendenti, dei dirigenti della Regione, possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali. La Calabria stabilisce che, prima dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare o di enti locali, la commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del regolamento interno. Il Lazio prevede che le commissioni possono fare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni e svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio (impropriamente definito "Assemblea"). La Liguria prevede che le commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone. Nelle Marche le commissioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono svolgere audizioni di soggetti esterni. Il Piemonte dispone che le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli assessori, di titolari degli uffici della Regione e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza. Le commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

In Toscana le commissioni consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti. L'Umbria prevede che le commissioni nelle materie di loro competenza possono promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.

INDAGINI CONOSCITIVE

In tutti gli Statuti si ribadisce che le commissioni sono caratterizzate da un grado di apertura verso la società civile, consentendo alle medesime il rapporto diretto con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio. Esse, infatti, si avvalgono di esperti, ma possono avviare uno scambio di informazioni con soggetti pubblici e privati privi di competenze tecniche specifiche al solo scopo di arricchire il patrimonio di conoscenze delle stesse per un miglior esercizio delle funzioni consiliari, realizzandosi così una forma di partecipazione collaborazione. Per la realizzazione di tale rapporto diretto tra le commissioni e la comunità regionale, sono previste indagini conoscitive ed udienze legislative, le quali in quasi tutti gli Statuti sono compiutamente disciplinate, mentre in alcuni se ne rinviano le modalità al regolamento interno (Campania, Liguria, Marche). Lo Statuto del Piemonte prevede, inoltre, la possibilità per le commissioni di svolgere sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti secondo le modalità previste dal regolamento interno, mentre quello della Toscana prevede la facoltà di disporre ispezioni.

SINDACATO ISPETTIVO

Accanto alla attività conoscitiva le commissioni, come i singoli consiglieri, hanno diritto di richiedere atti, dati e informazioni oltre che alla Giunta, ad enti, organi ed organismi operanti sul territorio. Nello Statuto della Calabria si prevede che le commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. Per l'esercizio del sindacato ispettivo lo Statuto della Campania e quello delle Marche rinviano al regolamento interno, mentre in quello dell'Emilia Romagna i casi e le modalità sono previste dalla legge. Nel Lazio le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza, ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di agenzie ed enti pubblici dipendenti da essa

istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. In Liguria le commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno e non può essere opposto alle richieste il segreto d'ufficio. In Piemonte il sindacato ispettivo è previsto espressamente per le commissioni d'inchiesta. In Toscana le commissioni possono ottenere l'esibizioni di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio. Nello Statuto dell'Umbria le commissioni possono acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale.

COMMISSIONI DI VIGILANZA

In alcune regioni esistono, poi, commissioni di vigilanza su particolari aspetti della politica regionale così come attuata dalla Giunta o in generale sull'andamento dell'amministrazione regionale. In Abruzzo la *commissione di vigilanza*, presieduta da un consigliere designato dall'opposizione, effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.

Nel Lazio il regolamento dei lavori istituisce la *commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione* presieduta da un consigliere dell'opposizione. La commissione svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.

In Piemonte vengono istituite la *commissione permanente programmazione e bilancio* e la *commissione consultiva per le nomine*. La prima esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria (che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre commissioni secondo la loro competenza) ed, in sede consultiva, i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio. La commissione, inoltre, può segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti e soprintende, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno riferendone al Consiglio regionale. Della

commissione consultiva per le nomine fanno parte i consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo le modalità previste nel regolamento. Essa viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il Presidente stesso provvedono alle nomine negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa; per le nomine di competenza del Consiglio regionale, alla commissione spetta il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In Toscana lo Statuto istituisce una *commissione permanente di controllo* sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore. La commissione è presieduta da un consigliere di opposizione, ma è il regolamento interno del Consiglio a disciplinare la composizione della stessa della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti. Essa esprime parere preventivo sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale e, in caso di parere negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale, sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla regione indicate dal regolamento interno del Consiglio.

COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA

Possono essere costituite commissioni speciali, tra le quali particolare importanza rivestono le commissioni d'inchiesta. Le prime possono venire in essere a vario fine, le seconde previste dagli Statuti di tutte le Regioni, svolgono prevalentemente funzioni ispettive anche se prive dei poteri giurisdizionali costituzionalmente attribuiti alle corrispondenti commissioni parlamentari.

In Abruzzo il Consiglio regionale, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione. Essa è composta in proporzione alla consistenza dei gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da un consigliere indicato dai gruppi di opposizione. La deliberazione istitutiva della commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la commissione conclude i lavori (termine che, comunque, non può eccedere la durata della legislatura). In Calabria il Consiglio regionale, su richiesta di

almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri regionali, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale. La presidenza delle commissioni compete ad un consigliere appartenente alle opposizioni. Le commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica, ma le modalità di funzionamento sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio. Quando non sia altrimenti previsto, alle commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le commissioni permanenti. In Campania il Consiglio, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sulla attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e su ogni altra questione di interesse regionale. La presidenza delle commissioni compete a un consigliere regionale appartenente all'opposizione ed il regolamento consiliare disciplina la durata, gli indirizzi di azione e le modalità di funzionamento e di esplicazione dell'incarico della commissione di inchiesta. In Emilia Romagna le commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o su ogni altra questione di interesse regionale, sono disciplinate nel genus commissioni speciali per le cui modalità di funzionamento si rinvia al regolamento. Nel Lazio con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta. In Liguria le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un consigliere proponente. Nelle Marche il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la Regione le quali devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza. L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura. Il regolamento interno disciplina

le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta. In Piemonte il Consiglio regionale può istituire commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle commissioni stesse. Esse sono presiedute da un consigliere di minoranza. In Puglia Il Consiglio regionale può istituire con legge commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale. La Presidenza delle commissioni è assegnata a un consigliere di opposizione. In Toscana il regolamento interno del Consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta, ma i componenti della Giunta regionale intervengono alle sedute delle stesse quando ne sono richiesti. Lo statuto dispone che il Consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale e, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri, le commissioni d'inchiesta possono essere istituite anche senza voto consiliare. Tuttavia, in quest'ultimo caso non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta. In Umbria il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di commissioni composte da consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una commissione di inchiesta allorché un terzo dei consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda le commissioni speciali si rileva che lo Statuto della Calabria istituisce una apposita commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo; in Campania è prevista l'istituzione di commissioni con incarichi speciali, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento consiliare, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica fra i gruppi consiliari. In Emilia Romagna l'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal regolamento, commissioni assembleari speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione e la legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la commissione per le pari opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento. Nel Lazio il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare

quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi. Nello Statuto delle Marche il regolamento interno del Consiglio disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento. In Piemonte il Consiglio regionale istituisce, secondo le modalità stabilite nel regolamento, commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio stesso, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione. Anche le commissioni speciali, così come quelle d'inchiesta, sono presiedute da un Consigliere di minoranza. Inoltre presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società. La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica. Infine è regolato il rapporto delle commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale. In Umbria il Consiglio regionale può istituire con legge commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.

Infine da un esame comparato degli Statuti regionali, oggetto del presente lavoro, emerge innanzitutto, il mancato uso del manuale di tecnica legislativa adottato dall'Osservatorio legislativo interregionale. Si rileva, infatti, la scritta in maiuscolo di nomi comuni (quali regolamento, commissioni, dirigenti, ecc, come nei casi dell'Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria), la non corrispondenza dei termini utilizzati in rubrica e nel testo dell'articolo (come nel caso di commissioni consiliari in rubrica e commissioni permanenti nel corpo dell'articolo - v. Statuto dell'Abruzzo).